

**Presidente.** Onorevole Lollini?

**Lollini.** Ritiro il mio emendamento, ed accetto quello concordato tra la Commissione e gli onorevoli ministri Baccelli e Carcano, e che risponde proprio ai concetti che ebbi l'onore di svolgere nella seduta di ieri.

E, giacchè mi trovo a parlare, se il presidente me lo permette, faccio una dichiarazione; dichiaro cioè che non posso sottoscrivere a quanto ha dichiarato il relatore della Commissione, nell'intento di dimostrare che debbano essere circoscritti alla zona dei dieci chilometri i benefici e le agevolanze di questa legge. Non è il momento di discutere di quest'argomento, perchè vi sono in proposito degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi sui quali dovrà pronunciarsi più tardi la Camera; non è il momento di discuterne, perchè l'onorevole Giacinto Frascara, che aveva un ordine del giorno in senso non rispondente, anzi contrario, alle idee ed alle proposte del relatore della Commissione, dichiarò, ieri, che quest'ordine del giorno lo ritirava. Anche l'onorevole Bissolati, che aveva proposto un emendamento, nell'intento di allargare i confini della legge, ha pure dichiarato di rinunziarvi.

Quindi per il momento manca la materia della discussione. Ho voluto fare questa dichiarazione perchè non potesse venire opposto più tardi quello che ha detto l'onorevole relatore a quelle proposte, che a suo tempo dovranno essere oggetto di discussione e di voto.

**Presidente.** L'onorevole Frascara Giuseppe ha proposto un emendamento che comprende i tre primi capoversi dell'articolo 1, ai quali propone di sostituire:

« Saranno esenti dall'imposta tutti i fabbricati rurali che verranno costruiti nella zona di cui all'articolo 1 della legge 8 luglio 1883, n. 1489 (serie 3<sup>a</sup>) a scopo di bonifica agraria o idraulica. »

È presente l'onorevole Frascara?

(Non è presente).

La Commissione accetta la proposta dell'onorevole Frascara?

*Voci dal banco della Commissione.* Non l'accetta.

**Presidente.** Non essendo presente l'onorevole Frascara, s'intende che non insista nella sua proposta.

**Baccelli Guido,** ministro d'agricoltura, industria e commercio. Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Baccelli Guido,** ministro d'agricoltura, industria e commercio. Le risposte date dal relatore

della Commissione mi dispensano dal ripetere quanto egli ha detto così chiaramente e così perfettamente.

La singolare concordia di studi e d'intenti fra Governo e Commissione e il singolare interessamento di autorevoli colleghi, vanno via via rimuovendo gli ostacoli dinanzi a questa grave opera legislativa.

Alcuni ostacoli erano effetti di semplici malintesi; ma una correzione di frase è venuta opportunamente perchè non si potesse dar luogo ad alcune pretese le quali erano smentite dalla legge.

Mi dispiace che l'onorevole Frascara non sia presente, perchè si sarebbe potuto dimostrargli che quello che oggi fa il Governo, ossia quello che oggi il Governo domanda alla Camera, è molto più di quello che egli avrebbe, con la sua proposta, desiderato.

**Presidente.** Onorevole relatore, dove vanno intercalate le altre modificazioni?

**Chimirri,** relatore. Ora le trasmetterò onorevole presidente, l'intero articolo con le modificazioni introdottevi. (Pausa).

**Presidente.** Do lettura dell'articolo primo, come è proposto dalla Commissione, tenendo conto dei vari emendamenti accettati e concordati.

« Art. 1. Sono esenti per 10 anni dall'imposta principale i terreni compresi nella zona di cui all'articolo 1 della legge 8 luglio 1883, numero 1489 (serie terza), ed all'articolo 9 della presente legge, sui quali siano state eseguite le opere di bonificazione o di miglioramento agrario, di cui agli articoli 3 e seguenti della citata legge 8 luglio 1883, e siano state costruite case, fabbricati rurali, stalle e strade poderali.

« Per lo stesso periodo di tempo sono pure esenti dalla relativa imposta tutti i fabbricati rurali a scopo di bonifica e quelli destinati ad uso di abitazione tanto del proprietario, quanto dei lavoratori, ovvero addetti alla trasformazione e alla custodia dei prodotti agricoli nei terreni bonificati.

« L'esenzione dall'imposta fondiaria decorrerà dalla constatazione degli eseguiti miglioramenti, e in proporzione sarà diminuito il contingente della provincia romana ».

« A tutti gli atti che si compiono al fine del bonificamento dei terreni compresi nella zona predetta, eccettuati gli atti di vendita immobiliare, sono applicabili, per le tasse di registro ed ipotecarie, le disposizioni dell'articolo 56 della legge 25 giugno 1882 n. 869, serie terza.

« Lo stesso favore è accordato agli atti di enfiteusi concesse a scopo di bonifica, ai